COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 39 Roma, 31/05/2017

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ***LOTA, NEL COMUNE DI VASTO (CH), REGIONE ABRUZZO***.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Vasto, loc. Lota (CH).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Vasto, loc. Lota (CH)*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la

salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

TENUTO CONTO dell'Ordinanza n.126 di prot. 24632 del Commissario Prefettizio del 24 agosto 1994 in cui viene ordinato di conferire gli RSU raccolti nella zona di Vasto Marina e fascia litoranea presso il sito di Vasto Lota ***(All. 1)***

ALLA LUCE dell'Ordinanza n.182 di prot. 6392 del Sindaco di Vasto (CH) del 14 febbraio 1996 in cui si ordina la cessazione del conferimento dei RSU nel predetto sito e la conseguente chiusura dell'impianto ***(All. 2)***

VISTA la Determinazione DR4/113 del 13.07.2009 in cui viene approvato con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione per il sito di Vasto Località Lota avente codice Arta VS220024 ***(All. 3)***

VISTI gli Elaborati relativi alle Integrazioni al Piano di Caratterizzazione ***(All. 3 bis e All. 3 ter)***

CONSIDERATO che il Comune di Vasto, dopo aver ultimato la fase di caratterizzazione, ha sviluppato il documento dell'Analisi di Rischio, valutato in Conferenza di Servizi nella seduta del 21.12.2015 tenutasi presso la Regione Abruzzo, Dipartimento Ambiente;

VISTA la nota Arta Abruzzo Distretto di San Salvo di prot. 2439 del 30.12.2015 con la quale l'ARTA esprime parere favorevole alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione e allo studio Analisi di Rischio per i terreni ***(All. 3 quater)***

VISTA la Determinazione n. DPC/026/8 del 22.01.2016 della Regione Abruzzo recante l'approvazione del "*progetto di Bonifica/messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica pubblica dismessa in località Lota... con le prescrizioni dell'ARTA*". ***(All. 4).***

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 19.04.2016 in cui il Comune di Vasto determina di "*approvare il progetto esecutivo denominato 'Bonifica e messa in sicurezza permanente sito ex discarica Via Lota*" ***(All. 5)***.

VISTO il Certificato di regolare esecuzione che si riferisce ai lavori di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di via Lota, del 20.10.2017 ***(All. 6).***

CONSIDERATA la nota di ARTA Abruzzo di protocollo n. 35576/2017 del 06.12.2017 nella quale, pur riscontrando alcuni superamenti di cui 2 alla tabella 2 – All. 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152.2006 per analiti quali idrocarburi, manganese, solfati, boro, ferro, nitriti e nichel, viene specificato "*Relativamente agli analiti di possibile origine naturale, ossia manganese, solfati, boro e ferro, alla luce dei risultati analitici ottenuti a valle dei lavori dì MISP/bonifica, nonché per le motivazioni sopra descritte,* ***si ritiene plausibile che gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica e pertanto si possono ritenere raggiunti gli obiettivi di bonifica.*** *Inoltre vista la attuale presenza, a valle idrogeologico del sito, degli idrocarburi in concentrazione eccedente i limiti normativi vigenti, considerato che per il parametro nichel, attualmente si registrano valori di concentrazione superiori alle CSC sia a monte che a valle idrogeologica, con trend delle concentrazioni non chiaramente definibile e visto quanto sopra descritto in merito alla potenziale ŏrigine naturale"dello stesso, nonché alla presenza di nitriti ed ammoniaca, si ritiene necessario, che il Comune rediga una relazione al fine di indagare ulteriormente in merito a quanto sopra, agli eventuali valori di riferimento del monte idrogeologico e quindi alla potenziale ascrivibilità o meno delle criticità rinvenute al corpo dì discarica..."* ***(All.7).***

VISTA la 'Relazione sullo stato attuale delle concentrazioni sogli di contaminazione (CSC) con spurgo e prelievo campioni d'acqua da piezometri ex discarica' completa dei relativi rapporti di prova dei campionamenti effettuati in data 19.04.2018 in contraddittorio con Arta, redatta per conto del Comune di Vasto ed inviata in data 16.05.2018, in cui si evidenzia che *"3 dei 4 campioni di acqua sotterranea prelevati presentano una contaminazione di Nichel, con valori compresi tra 50 a 103 µg/l rispetto ad un limite di 20 µg/l del D.lgs 152/2006. L'unico piezometro con un valore sotto soglia è S2 che rappresenta il Piezometro Bianco di Valle, cioè il punto piezometrico più basso in quota, questo indica quindi che ad oggi non c'è nessuna contaminazione di Nichel che fuoriesce dal corpo discarica"*; ***(All.8).***

VISTI i Rapporti di Prova dell'ARTA Abruzzo n° PE/001983/18, n° PE/001982/18, PE/001981/18, PE/001980/18, PE/001979/18 ***(All. 9, 10, 11, 12, 13)*** .

VISTA la Relazione Tecnica redatta dall'Arta , avente protocollo 22092 del 25.05.2018, nelle cui conclusioni afferma che "...*gli analiti di origine antropica, ovvero gli idrocarburi risultano assenti non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati e nitriti; gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - Ali. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152. 06 sono rappresentati da elementi di potenziale origine naturale e presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica; i trend di concentrazione ottenuti dalle n. 3 campagne di monitoraggio, eseguite a valle della conclusione dei lavori di*

MISP/bonifica, evidenziano un carattere ãltalenante"delle stesse; considerato che il sito è inserito in un contesto geologico che potrebbe influenzare il chimismo delle acque che drenano tali litologie, portando generalmente ad arricchimenti di alcuni analiti, come ad esempio i solfati; il nichel è comunque attualmente presente a monte idrogeologico del sito con concentrazioni paragonabili o, come nel caso della seconda campagna di monitoraggio. presenta concentrazioni paragonabili o poco significative tra i punti spia di monte e valle idrogeologici, mostrando inoltre concentrazioni conformi, come rinvenuto nel punto spia S3, ***si ritiene plausibile per le motivazioni sopra descritte, gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica." (All. 14).***

VISTA la Determina Dirigenziale n. DPC 026/141 del 28.05.2018 trasmessa con prot. 153576 del 29.05.2018 da parte della Giunta Regionale Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali ***(All. 15 e All. 15 bis).***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di Vasto località Lota (CH***):***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti in quanto l'ex discarica di Vasto è stata chiusa dal 14.02.1996 ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso.

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi.

iii) È stata eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ed inoltre, secondo quanto emerso dal campionamento dalle attività di verifica in contraddittorio con Arta, non si sono evidenziati superamenti di CSC attribuibili alla discarica e che i superamenti riscontrati sono connessi alla peculiare situazione geologica del sito.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)